



Comune di Monghidoro

Citta' Metropolitana di Bologna

ORDINANZA n. 18 in data 30/05/2026

MODIFICA DELLA VIABILITÀ PER MANIFESTAZIONE RELIGIOSA "CORPUS DOMINI"

Emessa da: AREA VIGILANZA

A firma di: ZECCOLI MORENO

Via Matteotti,1-40063 Monghidoro (BO) - 051/655.56.39 - Fax. 051/655.55.20 <https://www.monghidoro.net>
PEC: comune.monghidoro@cert.provincia.bo.it

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).



COMUNE DI MONGHIDORO

(CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA)

POLIZIA LOCALE



Tel. 051 6555639 – Cell. 3332661466
E-mail: pm@comune.monghidoro.bo.it

IL RESPONSABILE DELLA II^ AREA

PRESO ATTO che il giorno 07/06/2026 avrà luogo nel centro del paese una manifestazione religiosa denominata "Corpus Domini", consistente nell'allestimento sulla sede stradale di una "infiorata" ed a seguire la tradizionale processione;

VISTA l'istanza presentata in data 30/05/2026 dal Sig. GITTI Graziano, in atti generalizzato, delegato e per conto della PARROCCHIA SANTA MARIA ASSUNTA DI MONGHIDORO, acquisita al P.G. 5442/2026 del 30/05/2026, con la quale si richiede la chiusura temporanea di strade per il giorno domenica 07/06/2026 in occasione della festività sopra menzionata;

CONSIDERATO che per la tipologia delle manifestazioni di cui sopra e per poterla svolgere in assoluta sicurezza, riferito al notevole afflusso di fedeli previsto, bisogna dare corso al provvedimento richiesto;

VISTI gli artt. 5, comma 3, 6 e 7 del Nuovo Codice della Strada, emanato con D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285;

VISTO il Regolamento di esecuzione e di attuazione del "Nuovo Codice della Strada", emanato con D. P. R. 16 dicembre 1992, n. 495;

VISTO il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

VISTO lo Statuto del Comune;

VISTO il decreto del Sindaco n. 15 del 31/12/2024, con il quale al sottoscritto è stato conferito l'incarico per la posizione organizzativa e la relativa responsabilità della II^ Area "Area Vigilanza-Polizia Locale";

ORDINA

Il divieto di transito e di sosta a qualsiasi veicolo, eccetto per i veicoli di polizia e di soccorso, nonché a quelli adibiti alla organizzazione di detta manifestazione, **dalle ore 13:00 alle ore 18:00 del giorno domenica 07/06/2026** lungo le seguenti strade comunali:

- **VIA GARIBALDI** fino alla intersezione con largo G.P. Da Palestrina;
- **P.ZZA RAMAZZOTTI**;
- **VIA VITTORIO EMANUELE II** fino al civico 42;

e dalle ore 16:00 alle ore 18:00 per il solo transito dei veicoli, lungo le seguenti strade comunali:

- **VIA G. MARCONI**;
- **VIA XXVII MARZO**;
- **VIA DELL'OSPEDALE**;

DISPONE

che l'efficacia del presente provvedimento sia subordinata alle seguenti condizioni:

- 1 L'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato di apporre in modo chiaro ed inequivocabile tutta la relativa segnaletica stradale mobile occorrente.
- 2 Il comitato organizzatore dovrà adottare, a propria cura e spese, gli accorgimenti necessari per la sicurezza e la fluidità della circolazione dei veicoli autorizzati e dovrà provvedere agli altri obblighi previsti dall'art. 21 del Codice della Strada e relativo Regolamento di Esecuzione.
- 3 Al termine delle manifestazioni, a cura degli organizzatori dovranno essere rimossi, tutti i segnali, cartelli, transenne e quant'altro verrà collocato per l'evento, gli stessi dovranno altresì provvedere alla pulizia delle strade e piazze interessate;
- 4 Gli organizzatori assumano ogni responsabilità derivante dalle manifestazioni autonomamente allestite ed in particolare sollevino il Comune di Monghidoro da qualsiasi richiesta di danni a persone, animali e/o cose subiti dagli spettatori o da altri utenti della piazza e dai partecipanti a qualsiasi titolo, compreso l'eventuale personale di ausilio incaricato dagli organizzatori;

AVVERTE

che la presente ordinanza, sarà resa nota al pubblico mediante affissione all'Albo Pretorio.

I trasgressori saranno passibili delle sanzioni previste dalla vigente normativa in materia (Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 Nuovo Codice della Strada e relativo Regolamento di attuazione).

Gli Agenti di Polizia Stradale, come previsto dall'art.12 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada), sono incaricati della vigilanza sul rispetto delle norme previste nella presente Ordinanza.

A norma dell'art. 3 comma 4 della Legge n. 241/1990, avverso la presente ordinanza, chiunque vi abbia interesse, potrà presentare ricorso ai sensi della Legge n. 1034/1971 al TAR dell'Emilia-Romagna, per incompetenza, eccesso di potere o per violazione di Legge, entro 60 giorni dalla sua pubblicazione, ovvero, ricorso straordinario al Capo dello Stato ai sensi del D.P.R. n. 1199/1971, entro 120 giorni dalla sua pubblicazione.

Avverso la presente ordinanza è altresì ammesso ricorso al Ministero dei Trasporti entro 60 giorni dalla posa della segnaletica, in relazione alla natura dei segnali apposti, ai sensi dell'art. 37 comma 3 del Decreto Legislativo n. 285 del 30.04.1992 (Nuovo Codice della Strada).